

## OGGETTO: Rateazione straordinaria

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.262 dell'8 novembre 2013 il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, con il quale si definiscono le modalità attuative della c.d. "rateizzazione straordinaria" (ovvero l'ultima forma di rateizzazione delle somme introdotta dal Decreto del fare, che prevede ben 120 rate).*

### Premessa

Il c.d. Decreto del fare ha introdotto la possibilità di effettuare i pagamenti dilazionati in 120 rate.

Per rendere attuabile tale previsione era però necessaria l'emanazione di un decreto attuativo, entro il 20 settembre 2013, che si è fatto attendere.

Infatti, soltanto l'8 novembre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale. Analizziamone i principali aspetti.

### Le novità introdotte dal Decreto del fare

Il Decreto del fare ha consentito all'agente della riscossione di concedere piani straordinari di rateazione decennale nel caso in cui ricorrano congiuntamente:

- la condizione di **accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento** del credito tributario secondo un piano ordinario;
- quella di **solvibilità dello stesso debitore**, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Tali condizioni, che inizialmente erano state disciplinate singolarmente, individuando per ognuna delle quali specifiche condizioni, sono state successivamente "fuse" in un unico requisito richiesto.

Se infatti inizialmente si chiedeva la dimostrazione del possesso di fonti stabili di reddito o di beni immobili espropriabili, oggi entrambe le condizioni si ritengono rispettate allorché l'importo della rata:

- **sia superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente**, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, (per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati);

- **sia superiore al 10% del valore della produzione** (per i soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente). In quest'ultimo caso è inoltre richiesto che **l'indice di liquidità sia compreso tra 0,50 e 1**.



A oggi non appare ben chiaro se con l'espressione "ditte individuali con regimi fiscali semplificati" vengano individuate anche le ditte individuali in contabilità semplificata.

L'ulteriore requisito richiesto di esporre l'indice di liquidità lascia tuttavia pensare che anche per queste ultime vada applicata l'unica condizione posta per le persone fisiche: in tal caso, infatti, non si potrebbe calcolare l'indice di liquidità.

Rimarrebbe tuttavia il problema per le società di persone in regime di contabilità semplificata, le quali dovrebbero comunque procedere con il calcolo dell'indice suddetto.

### Il numero massimo di rate


Il reddito e il valore della produzione assumono rilievo anche nella determinazione del numero delle rate che possono essere concesse.

Per poter conoscere il numero massimo di rate è infatti sufficiente rapportare il valore della rata al reddito (o al valore della produzione). Sarà poi necessario confrontare il valore ottenuto con la tabella allegata al Decreto stesso, la quale riporta per ogni percentuale il numero massimo di rate ammissibili.

#### ESEMPIO:

Reddito mensile (ISR): 1.500 euro

Rata mensile (così come da rateazione ordinaria): 500 euro



Di seguito le Tabelle riportate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.11.2013

La Tabella "A" è relativa ai soggetti diversi dalle persone fisiche e alle ditte con regimi fiscali semplificati

**TABELLA "A"**

Rata / Valore produzione		rate concedibili
DA	A	
10,01%	10,20%	73
10,21%	10,40%	74
10,41%	10,60%	75
10,61%	10,80%	76
10,81%	11,00%	77
11,01%	11,20%	78
11,21%	11,40%	79
11,41%	11,60%	80
11,61%	11,80%	81
11,81%	12,00%	82
12,01%	12,20%	83
12,21%	12,40%	84
12,41%	12,60%	85
12,61%	12,80%	86
12,81%	13,00%	87
13,01%	13,20%	88
13,21%	13,40%	89
13,41%	13,60%	90
13,61%	13,80%	91
13,81%	14,00%	92
14,01%	14,20%	93
14,21%	14,40%	94
14,41%	14,60%	95
14,61%	14,80%	96
14,81%	15,00%	97
15,01%	15,20%	98
15,21%	15,40%	99
15,41%	15,60%	100
15,61%	15,80%	101
15,81%	16,00%	102
16,01%	16,20%	103
16,21%	16,40%	104
16,41%	16,60%	105
16,61%	16,80%	106
16,81%	17,00%	107
17,01%	17,20%	108
17,21%	17,40%	109
17,41%	17,60%	110
17,61%	17,80%	111
17,81%	18,00%	112
18,01%	18,20%	113
18,21%	18,40%	114
18,41%	18,60%	115
18,61%	18,80%	116
18,81%	19,00%	117
19,01%	19,20%	118
19,21%	19,40%	119
<b>OLTRE 19,40%</b>		<b>120</b>

La Tabella "B", invece, deve essere presa di riferimento dalle persone fisiche e dalle ditte con regimi fiscali semplificati.

**TABELLA "B"**

Rata / Reddito		Rate concedibili
da	a	
20,01%	20,40%	73
20,41%	20,80%	74
20,81%	21,20%	75
21,21%	21,60%	76
21,61%	22,00%	77
22,01%	22,40%	78
22,41%	22,80%	79
22,81%	23,20%	80
23,21%	23,60%	81
23,61%	24,00%	82
24,01%	24,40%	83
24,41%	24,80%	84
24,81%	25,20%	85
25,21%	25,60%	86
25,61%	26,00%	87
26,01%	26,40%	88
26,41%	26,80%	89
26,81%	27,20%	90
27,21%	27,60%	91
27,61%	28,00%	92
28,01%	28,40%	93
28,41%	28,80%	94
28,81%	29,20%	95
29,21%	29,60%	96
29,61%	30,00%	97
30,01%	30,40%	98
30,41%	30,80%	99
30,81%	31,20%	100
31,21%	31,60%	101
31,61%	32,00%	102
32,01%	32,40%	103
32,41%	32,80%	104
32,81%	33,20%	105
33,21%	33,60%	106
33,61%	34,00%	107
34,01%	34,40%	108
34,41%	34,80%	109
34,81%	35,20%	110
35,21%	35,60%	111
35,61%	36,00%	112
36,01%	36,40%	113
36,41%	36,80%	114
36,81%	37,20%	115
37,21%	37,60%	116
37,61%	38,00%	117
38,01%	38,40%	118
38,41%	38,80%	119
OLTRE 38,80%		120

Come può facilmente desumersi, solo allorquando la percentuale superi il 38,80% sarà possibile beneficiare della rateazione decennale (per le persone fisiche).

I soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali con regimi fiscali semplificati potranno vedersi invece accordare una rateazione a 10 anni nel caso in cui il rapporto rata/valore della produzione sia superiore al 19,40%.

### **Gli strumenti offerti da Equitalia**

Negli ultimi anni, diversi sono stati gli strumenti messi a punto dal legislatore per rendere meno difficile il pagamento delle imposte.

Si ricorda, infatti, che Equitalia può concedere la rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili, e, per i debiti fino a 50.000 euro la rateazione è concessa automaticamente, senza che sia necessario verificare la situazione di difficoltà economica.

Inoltre, **il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.**

Infine, in caso di comprovato peggioramento della situazione, **la dilazione può essere prorogata per una sola volta**, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta la decadenza.

A seguito dell'introduzione della nuova rateazione decennale sono pertanto diventati ben 4 i piani di rientro che possono essere accordati dall'agente alla riscossione.



Tuttavia, mentre le rate a importo variabile possono essere chieste nel caso della rateazione ordinaria, non è chiaro se possano essere concesse anche in caso di rateazione straordinaria.

## Le rateazioni già in corso

**Anche per le rateazioni già accordate sarà possibile chiedere che le rate siano aumentate fino a 120,** se ricorrono le condizioni di legge.

Non è invece chiaro come debba essere applicato l'istituto della decadenza della rateazione a seguito delle novità introdotte sempre dal Decreto del fare.

Se infatti prima erano sufficienti due rate consecutive non pagate per decadere dal beneficio della rateazione, oggi, a seguito delle novità normative, si decade solo a seguito del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.

Qual è invece la sorte per le rateazioni che erano già in corso e per le quali risultavano non pagate più di due rate, ma meno di otto?

La questione è rimasta in sospeso e si attendono ulteriori chiarimenti.

## Riepilogo

<p><b>CONDIZIONI RICHIESTE</b></p>	<p><u>L'importo della rata deve essere:</u></p> <p>a) <u>superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente</u>, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, (per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati);</p> <p>b) <u>superiore al 10% del valore della produzione</u> (per i soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente). <u>In quest'ultimo caso è inoltre richiesto che l'indice di liquidità sia compreso tra 0,50 e 1.</u></p>
<p><b>NUMERO MASSIMO DI RATE CONCEDIBILI</b></p>	<p><u>È necessario rapportare il valore della rata al reddito (o al valore della produzione)</u>. Il risultato dovrà essere confrontato con la tabella allegata al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.11.2013: ad ogni percentuale è correlato un numero massimo di rate concedibili.</p>
<p><b>SOGGETTI AMMESSI</b></p>	<p>Tutti coloro che rispettano le condizioni richieste, anche se i piani di rateazione sono stati accordati prima delle novità introdotte.</p>